

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 218

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori LOBIANCO, CAMPAGNOLI, CARLOTTO,
CITARISTI, MICOLINI, MORA, RABINO e BERNASSOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1992

Norme sulle denominazioni d'origine protetta, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'interesse economico al riconoscimento ed alla protezione delle denominazioni di origine e di quelle tipiche dei prodotti agricoli è unanimamente riconosciuto da tutte le categorie di operatori interessati alla loro produzione ed al loro commercio, nonchè sempre maggiormente dai consumatori.

A tali interessi privati corrisponde peraltro un interesse pubblico alla promozione dei prodotti tipici, tanto più rilevante in un Paese come il nostro con una vasta gamma di prodotti agricoli di qualità di antica tradizione conosciuti in tutto il mondo con spiccati ed originali caratteri di tipicità.

Appare quindi opportuno predisporre una disciplina organica in materia, applicabile a tutti i prodotti agricoli, che istituisca una specifica disciplina pubblicitaria per la concessione e l'uso della denominazione.

Inoltre esiste una protezione internazionale delle denominazioni di origine, introdotta dall'Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958, modificativo della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, ratificato ai sensi della legge 4 luglio 1967, n. 676.

La connessione fra protezione nazionale e protezione internazionale per le denominazioni di origine, che costituiscono veri e propri segni distintivi dei prodotti, va sottolineata poichè costituisce un'altra valida giustificazione della necessità di approvare una disciplina organica della materia. Infatti, in base al citato Accordo di Lisbona, la protezione internazionale può essere concessa solo ai prodotti che hanno ricevuto la preventiva tutela dell'ordinamento giuridico del proprio Paese. Si è quindi constatato che l'Italia, in rapporto alle notevoli possibilità offerte dal punto di vista economico e qualitativo, non è inserita con un'adeguata lista di prodotti, dal momento

che l'attuale disciplina riguarda soltanto alcuni prodotti (formaggi, vino e pochi altri). Ne consegue dunque l'esigenza di tutelare in modo adeguato quei prodotti che possiedono spiccati ed originali requisiti di tipicità, grazie alla coesistenza di fattori ambientali tradizionali per cui i prodotti stessi hanno acquisito un pregio, e spesso una considerevole notorietà.

Per il complesso di tali ragioni si è previsto l'unito disegno di legge inteso a regolamentare in via generale, per i prodotti agricoli, l'uso e la tutela delle denominazioni di origine e tipiche.

Occorre innanzitutto dare ragione della distinzione tra denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta. Dalla norma risultano come elementi essenziali e qualificanti delle denominazioni d'origine protetta la designazione geografica, l'utilizzazione della stessa per individuare i prodotti originari di un certo territorio, le qualità dei prodotti ricollegabili a qualità ambientali ed a fattori umani.

L'indicazione geografica protetta (IGP) indica, invece, la località utilizzata per designare un prodotto agricolo originario di quella regione quando una caratteristica del prodotto, derivante da usi tradizionali e costanti, può essere attribuita all'ambiente geografico.

Presupponendo tali definizioni, l'articolo 3 prevede che il riconoscimento venga attribuito a denominazioni relative a prodotti che abbiano una consistenza produttiva ed un valore economico rilevanti alla stregua dei criteri individuati dalle norme di attuazione della legge, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica.

Gli articoli 4 e 5 istituiscono inoltre l'attestazione di specificità, indipendentemente dalla provenienza geografica, con la quale sono riconosciute specifiche caratte-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ristiche chimico-fisiche ed organolettiche a determinati prodotti agricoli o agro-alimentari.

Il riconoscimento delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità avviene con un decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste su richiesta di un'organizzazione di produttori che rappresenti almeno il 25 per cento del prodotto interessato (articolo 7).

Gli articoli 8 e 9, rispettivamente, istituiscono e disciplinano il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Spetta al Comitato

esprimere pareri sui disciplinari di produzione, svolgere attività di indirizzo e di consulenza in materia.

La vigilanza sull'uso delle DOP e delle IGP è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che può esercitarla anche tramite soggetti pubblici (articolo 10). Sono istituiti inoltre, sempre con fini di regolamentazione dell'uso delle denominazioni riconosciute, consorzi di produttori sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (articolo 11).

Gli articoli dal 12 al 15 dettano disposizioni contro le frodi e la concorrenza sleale, sanzioni e modalità per lo svolgimento delle analisi.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTA, INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE, ATTESTAZIONI DI SPECIFICITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGRO-ALIMENTARI****Art. 1.**

1. L'uso delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità per i prodotti agricoli e agro-alimentari è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

1. È riconosciuta come denominazione di origine protetta agli effetti della presente legge l'indicazione geografica con cui viene individuato un territorio delimitato o delimitabile per le caratteristiche ambientali o umane o un nome riferito ad una regione, utilizzati per designare un prodotto agricolo o agro-alimentare che ne è originario e le cui qualità o caratteristiche specifiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico, comprendente fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione abbia luogo nella zona geografica, secondo usi tradizionali e costanti.

2. È riconosciuta come indicazione geografica protetta agli effetti della presente legge la menzione geografica, riferita ad una località, utilizzata per designare un prodotto agricolo o agro-alimentare originario di tale regione allorchè una qualità o rinomanza del prodotto, derivante da usi tradizionali e costanti, può essere attribuita all'ambiente geografico, ricomprendente fattori naturali o umani.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di una indicazione geografica protetta o di una denominazione di origine protetta può essere concesso per varietà di beni prodotti e trasformati nell'area geografica che, sulla base di criteri individuati con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, abbiano una consistenza produttiva ed un valore economico rilevanti avendo conseguito nel tempo una considerevole notorietà usando il medesimo riferimento geografico.

Art. 4.

1. È consentito aggiungere alla denominazione di origine protetta o alla indicazione geografica protetta specificazioni atte ad evidenziare determinate particolari caratteristiche qualitative del prodotto.

Art. 5.

1. Si considera attestazione di specificità, agli effetti della presente legge, il riconoscimento delle specifiche caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche di un prodotto agricolo o agro-alimentare, anche trasformato, connesse alle materie prime o a particolari condizioni o tecniche di produzione, tali da distinguerlo dai prodotti simili.

2. Le caratteristiche di cui al comma 1 devono essere indipendenti dalla provenienza geografica.

Art. 6.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono fissate le norme di attuazione della legge medesima.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve prevedere per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette nonché per le attestazioni di specificità:

a) le modalità per l'istituzione degli albi relativi;

b) le modalità per la presentazione della domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per l'espressione del parere da parte del Comitato di cui all'articolo 8;

c) le condizioni e modalità per le procedure di riconoscimento;

d) le modalità per la convocazione e il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 8;

e) le condizioni e le modalità per l'etichettatura dei prodotti riconosciuti e per l'apposizione di contrassegni, secondo le norme fissate nel provvedimento di riconoscimento;

f) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle attività dei consorzi di cui al successivo articolo 11;

g) le modalità per lo svolgimento dell'attività di controllo sulla applicazione della presente legge e per l'effettuazione degli esami analitici ed organolettici dei prodotti;

h) le modalità per l'adeguamento alle norme della presente legge della disciplina delle denominazioni di origine e tipiche già riconosciute alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 7.

1. Le denominazioni di origine protetta, le indicazioni geografiche protette e le attestazioni di specificità sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, su richiesta di un'organizzazione di produttori che rappresenti almeno il 25 per cento del prodotto interessato e dimostri, attraverso idonea documentazione contrattuale o fiscale o certificazione delle associazioni dei produttori, la prove-

nienza della materia prima agricola dalla zona interessata.

2. Con il decreto di cui al comma 1, da emanarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, sono stabilite altresì le caratteristiche merceologiche dei prodotti ed approvati i disciplinari di produzione e lavorazione dei prodotti medesimi.

3. Il disciplinare di produzione delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette deve stabilire:

a) il nome del prodotto che comprende la denominazione o l'indicazione;

b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare e della materia prima agricola mediante indicazione delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche;

c) la delimitazione delle zone geografiche di produzione e di trasformazione;

d) i metodi di elaborazione secondo usi tradizionali;

e) per le denominazioni di origine protetta, gli elementi peculiari che dimostrano che le qualità o le caratteristiche del prodotto sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico ricomprendente fattori naturali o umani;

f) per le indicazioni geografiche protette, gli elementi peculiari che sono alla base della rinomanza o della qualità del prodotto, legati all'ambiente geografico, ricomprendente fattori naturali o umani;

g) gli elementi comprovanti che la produzione, la trasformazione e l'elaborazione del prodotto hanno luogo nella zona geografica; in particolare, la documentazione o le certificazioni delle associazioni dei produttori, le quali provino che la materia prima proviene dalle zone oggetto del disciplinare, nonché gli altri elementi atti a comprovare che la trasformazione e l'elaborazione del prodotto hanno luogo nella medesima zona;

h) gli elementi che consentano l'esercizio dell'attività di controllo di cui all'articolo 10 ed in particolare le modalità di denuncia dei prodotti al fine di determinare i quantitativi e di controllarne la commercializzazione;

i) l'etichettatura prevista, indicata dettagliatamente, contenente tra l'altro la menzione «DOP» o «IGP».

4. Il disciplinare di produzione per la attestazione di specificità deve stabilire:

a) la denominazione che indica la specificità del prodotto;

b) le modalità di produzione o di trasformazione;

c) la descrizione del prodotto con l'indicazione delle sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche;

d) i requisiti minimi e le procedure di controllo.

CAPO II

COMITATO NAZIONALE

Art. 8.

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è costituito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari.

2. Il Comitato è composto da quattro funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale in misura proporzionale alla loro consistenza.

3. Il Comitato è integrato da tre rappresentanti delle regioni, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su designazione della Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Presiede il Comitato il Ministro dell'agricoltura e delle foreste o un suo delegato.

5. Per singoli prodotti o comparti di prodotti possono essere istituiti comitati di

settore con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che ne fissa la composizione nel rispetto del principio di rappresentatività delle varie componenti economico-sociali.

6. I comitati di settore costituiscono articolazioni, senza rappresentanza esterna, del Comitato nazionale.

7. In mancanza dello specifico comitato di settore, le problematiche relative al settore medesimo, ivi compreso l'esame delle domande di riconoscimento, sono direttamente trattate dal Comitato di cui al comma 1, integrato da tre esperti dello specifico settore nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

1. Spetta al Comitato nazionale di cui all'articolo 8:

a) esprimere parere nelle materie di cui alla presente legge, proponendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i disciplinari di produzione e le strategie d'intervento;

b) collaborare con i competenti organi statali e regionali per l'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti in questione;

c) promuovere o assumere iniziative per migliorare le caratteristiche qualitative e la diffusione dei prodotti riconosciuti ai sensi della presente legge, anche instaurando rapporti con altri organismi esteri e nazionali operanti nelle materie di cui alla presente legge;

d) svolgere iniziative ed intraprendere azioni a tutela delle denominazioni di origine prodotta, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità previsti dalla normativa nazionale comunitaria e internazionale;

e) emanare norme di indirizzo per l'effettuazione dei controlli qualitativi e di classificazione dei prodotti anche attraverso commissioni di degustazione;

f) curare la tenuta di albi ed elenchi merceologici dei prodotti interessati;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

g) avanzare proposte sull'applicazione delle norme in materia di esame chimico ed organolettico dei prodotti cui è stata riconosciuta una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta o una attestazione di specificità.

2. Le deliberazioni del Comitato nazionale riguardanti i pareri sui disciplinari di produzione dei prodotti di cui alla presente legge devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per le eventuali istanze e controdeduzioni degli interessati, che devono essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 10.

1. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è attribuita al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che può esercitarla anche tramite soggetti pubblici individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, che presentino garanzie di obiettività e imparzialità nei confronti dei soggetti sottoposti al controllo.

Art. 11.

1. Al fine di regolare l'uso delle denominazioni d'origine protetta, delle indicazioni geografiche protette o delle attestazioni di specificità sono costituiti e riconosciuti per ciascuna di esse consorzi cui aderiscono i produttori o trasformatori del prodotto interessato. Ogni consorzio deve avere i seguenti requisiti:

a) associare un numero di produttori, singoli o associati, che rappresenti almeno il 25 per cento del prodotto, calcolato, nel primo anno di applicazione, sulla media della produzione totale riferita agli ultimi tre anni;

b) avere uno statuto, redatto sulla base di uno statuto tipo definito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quale consenta l'ammissione, a parità di diritti, di tutti i produttori o trasformatori del prodotto oggetto del riconoscimento;

c) garantire per la sua costituzione ed organizzazione nonchè per i mezzi finanziari un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni affidategli.

2. Ciascun produttore che utilizzi una denominazione, indicazione o attestazione di specificità deve indicare la denominazione sociale del consorzio cui aderisce.

3. L'organismo di controllo di cui all'articolo 10 svolge la sua attività nei confronti del consorzio e dei soggetti ad esso aderenti secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6.

4. I consorzi possono costituirsi parte civile nei procedimenti penali promossi per i reati di cui al capo III della presente legge nonchè agire in via giurisdizionale per la tutela della denominazione cui si riferiscono.

CAPO III

DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI E LA
CONCORRENZA SLEALE. SANZIONI E
MODALITÀ DEI CONTROLLI

Art. 12.

1. Chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato quali prodotti con denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta o attestazione di specificità ai sensi della presente legge prodotti che non hanno i requisiti prescritti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da uno a cinque milioni di lire, salvo che il fatto costituisca reato.

2. Se i prodotti di cui al comma 1 sono destinati all'esportazione e come tali venduti, le sanzioni di cui al comma 1 sono aumentate fino alla metà.

Art. 13.

1. Chiunque alteri denominazioni d'origine protetta, indicazioni geografiche protet-

te e attestazioni di specificità riconosciute ai sensi della presente legge in modo che possa trarre in inganno il consumatore è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

2. È vietato in particolare:

a) l'utilizzo di indicazioni nella presentazione del prodotto di qualsiasi richiamo grafico o letterale atto a suggerire un legame tra un prodotto di ambito territoriale diverso dal vero luogo d'origine;

b) l'inserimento di espressioni quali «tipo», «uso», «gusto» nelle designazioni che contraddistinguono le denominazioni di origine protetta, indicazioni geografiche protette o attestazioni di specificità;

c) qualsiasi indicazione non veritiera apposta sulla confezione o sull'imballaggio circa l'ordine, la provenienza, la natura o le qualità sostanziali dei prodotti.

Art. 14.

1. La sentenza di condanna per reati in materia di denominazioni di origine protetta, indicazioni geografiche protette o attestazioni di specificità è pubblicata nei modi previsti dall'articolo 36, ultimo comma, del codice penale.

Art. 15.

1. Chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato i prodotti riconosciuti ai sensi della presente legge è tenuto a fornire campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti competenti allo svolgimento dei controlli.

2. I campioni sono prelevati dagli ufficiali ed agenti predetti in numero di tre almeno per ogni controllo, uno dei quali, reso inalterabile, è consegnato al produttore o commerciante.

3. I campioni stessi sono assicurati con sigilli atti a garantirne l'indennità ed il contenuto.

